

REGOLAMENTO (CE) N. 2086/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dello IAS 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1° settembre 2002.

(2) Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Principio contabile internazionale rivisto IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, nell'ambito dell'iniziativa dello IASB intesa a migliorare quindici principi in tempo per consentirne l'utilizzo da parte delle società che adottano gli IAS per la prima volta nel 2005. L'obiettivo della revisione era l'ulteriore miglioramento della qualità e della coerenza del corpus degli IAS esistenti.

(3) Il 31 marzo 2004 lo IASB ha pubblicato una modifica dello IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* riguardante la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio del tasso di interesse. L'obiettivo generale della modifica è semplificare l'attuazione dello IAS 39 consentendo la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value per la copertura del portafoglio dal rischio del tasso di interesse.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, l'obiettivo della Commissione è disporre di una piattaforma stabile di principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005. Tuttavia, alcune importanti disposizioni dello IAS 39 sono oggetto di discussioni ancora in corso tra lo IASB, la Banca centrale europea, le autorità di vigilanza e i rappresentanti del settore bancario. Si tratta delle disposizioni relative all'opzione di contabilizzare al fair value tutte le attività e le passività finanziarie e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura. Ciascuna di queste disposizioni riguarda questioni che sono completamente autonome, distinte e separate dal resto del principio contabile. Per rispettare la data del 1° gennaio 2005, è necessario introdurre lo IAS 39 stralciandone tali disposizioni.

(5) Lo IAS 39 introduce l'opzione di contabilizzare al fair value tutte le attività e le passività finanziarie senza restrizione alcuna. Tuttavia, lo IASB ha recentemente pubblicato un "Exposure Draft" (documento di consultazione) che propone di modificare lo IAS 39 nel senso di restringere l'opzione di contabilizzare al fair value contenuta nel principio contabile. La modifica proposta costituisce una risposta diretta alle preoccupazioni espresse dalla Banca centrale europea, da autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea come pure da autorità di regolamentazione dei valori mobiliari negli Stati membri che temono che l'opzione di contabilizzazione al fair value possa essere utilizzata in modo inappropriato, in particolare nel caso della passività propria di una società. La Commissione ritiene che si tratta di questioni importanti e che richiedono un ulteriore esame. Lo IASB ha ricevuto numerose osservazioni sulla modifica proposta e prenderà presumibilmente una decisione definitiva in materia entro la fine del 2004. Il regolamento consente di applicare alle attività l'opzione della contabilizzazione al fair value. Tuttavia, nel caso di attività finanziarie che non sono negoziate in un mercato attivo e liquido, le società dovrebbero aver cura di applicare l'opzione della contabilizzazione delle attività finanziarie al fair value in modo tale da ottenere una misurazione attendibile.

(6) L'opzione di una contabilizzazione integrale al fair value non dovrebbe essere disponibile finché lo IASB non abbia messo a punto una soluzione a questo proposito e finché la Commissione non sarà in grado di riconoscere che è stata trovata una soluzione appropriata. Poiché l'opzione della contabilizzazione integrale al fair value è solo un'opzione, le disposizioni relative a tale opzione sono chiaramente distinte e separabili dalle altre parti del principio.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2004 (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 3).